



**CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA  
SEZIONE LAVORO**

Al Direttore delle Cancellerie civili e lavoro

Alla Cancelleria Sezione lavoro

Oggetto: CHIARIMENTI IN MATERIA DI OPPOSIZIONI AD ORDINANZA INGIUNZIONE

Si ritiene necessario fornire chiarimenti in ordine all'individuazione della Sezione deputata alla trattazione dei procedimenti aventi ad oggetto le opposizioni ad ordinanza ingiunzione, in quanto gli stessi, in forza del decreto presidenziale del 20 ottobre 2017, sono state trattate dalla Sezione lavoro - in luogo della Sezione civile - sino al 5 marzo 2025, data nella quale è intervenuto il decreto di variazione tabellare urgente n. 18 in data 25 marzo 2025 con cui il Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria ha disposto la riattribuzione alla Sezione Civile dei procedimenti del contenzioso civile.

Le Sezioni unite con la pronuncia n. 63/2000 (e da ultimo, Cass. n. 8673/2018), in linea con i propri precedenti, hanno definito l'oggetto del giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione come «accertamento negativo della pretesa sanzionatoria della amministrazione».

L'oggetto non muta con riguardo alle opposizioni ad ingiunzioni per il pagamento di sanzioni lavoristiche, restando invece indifferente il settore dell'ordinamento inciso dal comportamento integrativo della violazione.

Le SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione, sentenza n. 2145 del 29 gennaio 2021, hanno ribadito che *«nei giudizi di opposizione all'ordinanza di irrogazione di una sanzione amministrativa l'oggetto del contendere è costituito dalla esistenza o meno dei presupposti per l'esercizio della potestà sanzionatoria pubblica; il collegamento con il rapporto di lavoro subordinato è, invece, soltanto indiretto poiché ciò che rileva - e che costituisce il tratto comune dell'esercizio della potestà sanzionatoria - è la reazione all'illecito amministrativo e non il settore dell'ordinamento in cui siffatta violazione si consuma».*

La Sezione deputata alla trattazione delle opposizioni a ordinanza ingiunzione è, dunque, la Sezione civile.

Si depositi e si comunichi ai Consigli dell'Ordine del distretto per evitare, nelle iscrizioni a ruolo, qualsiasi confusione indotta dalla recente variazione tabellare, su una materia che era sempre stata trattata dalla Sezione civile, ma che, nel periodo tra il 20 ottobre 2017 e il 5 marzo 2025, è stata trattata da questa Sezione per previsione tabellare.

Reggio Calabria 26 settembre 2025

La Coordinatrice della Sezione  
(Dott.ssa Maria Carla Arena)

ARENA  
MARIA  
CARLA  
MINISTERO  
DELLA  
GIUSTIZIA  
26.09.2025  
11:27:42  
GMT+01:00



CORTE DI APPELLO – REGGIO CALABRIA

Depositato in Cancelleria il 30/9/2025



Dott.ssa Patrizia RIZZUTO  
Funzionario Giudiziaro